

**REGOLAMENTO**  
**PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**  
**NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**  
**PRIVI DI INTERESSE TRANSFRONTALIERO CERTO**  
**(D.Lgs. 36/2023, art. 50, c. 5)**

**PREMESSA**

Il presente regolamento si applica a tutte le società del Gruppo Italgas operanti nei settori speciali dei contratti pubblici così come definiti all’art. 141, c. 1, del Libro III, Parte I, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” (in seguito anche denominato "Codice").

**I. PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. L’attività delle società del Gruppo Italgas - esclusivamente ove rientrante nei cosiddetti “Settori Speciali” dei contratti pubblici così come definiti all’art. 141, c. 1, del Libro III, Parte I, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” - è disciplinata dal presente Regolamento, ai sensi dell’art. 50, c. 6, del Codice.
2. In forza dell’art. 50, comma 5, del Codice, l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 del Codice, e rientranti nell’ambito degli articoli da 146 a 152 del Codice, avviene sulla base del presente Regolamento interno.
3. Il presente Regolamento non si applica per l’affidamento dei contratti diversi da quelli di cui al precedente punto 2), che restano regolati dal diritto privato.

4. Ai fini del presente Regolamento, si fa riferimento alle definizioni contenute nell'Allegato I.1 del Codice.

## **Art. 2 - Finalità e principi**

1. Il presente Regolamento ha il fine di indirizzare l'attività contrattuale di ciascuna delle società del Gruppo Italgas, secondo il criterio prioritario del principio del risultato e secondo i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, libera concorrenza, tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, sostenibilità energetica e ambientale.
2. L'attività negoziale, nel rispetto del principio del risultato, si ispira ai seguenti principi:  
a) perseguimento dei fini "istituzionali" della Società; b) realizzazione della massima economicità in armonia con l'obiettività delle scelte; c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti; d) garanzia di conformità e qualità delle forniture, servizi e lavori in affidamento.
3. I concorrenti devono essere informati dell'esistenza per le società del Gruppo Italgas operanti nei Settori Speciali di un "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" di cui al D. Lgs. 231/2001, di un Codice etico aziendale e di un Patto Etico e d'Integrità, essendo altresì obbligati ad accettarne i contenuti dispositivi.

## **Art. 3 – Modalità di calcolo del valore dei contratti**

1. Gli importi delle soglie comunitarie nei settori speciali al di sotto dei quali è applicabile il presente Regolamento sono quelli indicati all'art. 14, c. 2, del Codice, pari, fino al 31.12.2025, ai seguenti valori:  
a) euro 5.538.000 per gli appalti di lavori;  
b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;  
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE (se e per quanto applicabili per le imprese pubbliche operanti nei settori speciali).

Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Ai fini della definizione dell'ambito di applicazione del presente Regolamento, i suddetti importi si intendono automaticamente rinnovati qualora intervengano modifiche legislative in tale ambito, specificamente riferite ai settori speciali, ed in ogni caso si intendono periodicamente rideterminati secondo quanto stabilito all'art. 14, c. 3, del Codice.
3. Il calcolo del valore stimato degli appalti è sempre da intendersi basato sul totale pagabile, I.V.A. esclusa, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo.
4. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole e ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi che derivino da ragioni oggettive legate, ad esempio, ad evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione delle competenti funzioni aziendali; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili. Inoltre, conformemente alla disposizione di cui all'art. 14, c. 5, secondo periodo, del Codice, non costituisce frazionamento artificioso l'affidamento di più appalti, pur aventi il medesimo oggetto, ma la cui esecuzione è in capo ad unità operative distinte.
5. Per le altre modalità di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici si rimanda all'art. 14 del Codice.

#### **Art. 4 – Procedure di affidamento**

1. Le procedure di affidamento degli appalti oggetto del presente Regolamento sono l'affidamento diretto, la procedura negoziata con invito ad imprese iscritte nel Sistema di Qualifica sia di rilevanza comunitaria sia non di rilevanza comunitaria (da intendersi quindi quale procedura negoziata previa pubblicazione di bando), la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

2. La scelta della procedura più idonea rimane, tuttavia, in capo alla Società, la quale potrà, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare e comunque sempre nel rispetto, dei principi di economicità, imparzialità e parità di trattamento, e, innanzitutto, nel rispetto del principio del risultato, indire procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando.
3. Le procedure di affidamento volte alla stipula di un contratto di cui al presente Regolamento sono previamente e formalmente autorizzate secondo quanto previsto dalle procedure interne del Gruppo Italgas e in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

#### **Art. 5 – Limiti di importo e modalità di affidamento**

1. L'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore di cui al presente Regolamento è limitato a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, qualunque sia la modalità di affidamento.
2. Gli affidamenti avverranno nel rispetto innanzitutto del principio del risultato, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e, ove possibile, di rotazione.
3. Nei confronti del contraente uscente dell'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, si applica, salvo casi di lavori, forniture o servizi infungibili, il principio di rotazione nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, e purché ciò non infici il principio del risultato.
4. Il principio di rotazione non si applica nel caso in cui la procedura di affidamento avvenga senza limitazione del numero di operatori economici tra i quali operare la selezione o tale limitazione avvenga mediante sorteggio.
5. Ferma restando l'applicazione del criterio di rotazione sugli inviti dei partecipanti alle procedure di cui al presente Regolamento, al fine di garantire una adeguata rotazione tra gli operatori economici – sia iscritti al Sistema di Qualificazione e/o agli Elenchi tenuti dalla Società, sia individuati con indagini di mercato – ciascuno di essi potrà aggiudicarsi non più di n. 3 (tre) appalti nello stesso anno.

## **Art. 6 – Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ovvero alla stipula dei relativi contratti di appalto tutti i soggetti di cui all'art. 65 del Codice e, per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quelli di cui all'art. 66 del Codice.
2. A prescindere dalla tipologia di procedimento posto in essere per la selezione dell'appaltatore, tutti i soggetti con cui la Società stipula contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento non devono trovarsi in alcuna delle situazioni configuranti motivo di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II, del Codice e devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla Società.
3. La Società si riserva di procedere, in qualsiasi momento dello svolgimento delle procedure di affidamento, alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima.
4. Per ciascun contratto di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, la Società, prima della liquidazione dei compensi, dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico e sospendere i pagamenti nel caso in cui lo stesso risulti negativo.

## **Art. 7 – Subappalto e avvalimento**

1. In linea generale è ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Società nella Lettera di Invito o nel Bando e nella documentazione a base dell'affidamento in genere, mentre non è consentito l'avvalimento. Tuttavia, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, la Società si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto o di disporre limitazioni o estensioni alla facoltà di ricorrervi.

## **II. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

### **Art. 8 – Affidamenti diretti**

1. Gli affidamenti diretti senza gara sono consentiti per contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del Codice. Gli affidamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, oltre che, e prioritariamente, nel rispetto del principio del risultato, ed a favore di operatori economici in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti dalla Società.
2. Il contratto, il cui affidamento sarà preceduto dalla formale individuazione delle caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, dei criteri per l'individuazione dell'operatore economico, nonché dell'importo massimo dell'affidamento, potrà essere affidato a operatori economici iscritti nei Sistemi di Qualificazione istituiti ai sensi dell'art. 141, c. 4, lett. a), e 162, del Codice e/o nei Sistemi di Qualificazione privi di rilevanza comunitaria, ovvero individuati mediante ricerca di mercato, ferma la verifica del possesso dei requisiti ed il rispetto del principio di rotazione, ove possibile, degli affidamenti.
3. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, nella motivazione occorrerà dare atto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
4. Possono, altresì, essere disposti con affidamento diretto, previa adeguata motivazione - salvo quanto previsto in eventuali distinti atti di delega in materia di sicurezza e ambiente - contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del Codice, nei seguenti casi:
  - qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 158 del Codice;
  - qualora ricorrano necessità e urgenze correlate ad esigenze primarie della Società;
  - servizi di consulenza professionale, relativamente ai quali sia richiesta un'elevata affidabilità e fiducia;

- qualora l'esclusività del bene sul mercato o comprovati motivi tecnici rendano ostativo l'esperimento di procedure con più interlocutori;
  - qualora ricorrano emergenze per motivi di sicurezza o ambientali.
5. È facoltà della Società richiedere agli appaltatori la presentazione di apposite garanzie.

#### **Art. 9 - Scelta delle procedure**

1. Per l'affidamento di tutti i contratti aventi valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, comma 2 del Codice, per i quali, pur non ricorrendosi all'affidamento diretto resti garantito il rispetto del principio del risultato, la Società espletterà, di norma, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con le modalità indicate nei successivi articoli.
2. Rimane ferma, in ogni caso, come già previsto dal precedente art. 4.2., la facoltà per la Società di ricorrere a procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare.

#### **Art. 10 - Requisiti di partecipazione**

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 6 del presente Regolamento in merito ai soggetti ammessi alle procedure di gara e ai requisiti di ordine generale, la Società potrà decidere di richiedere che tutti i concorrenti siano in possesso di specifici requisiti di capacità tecnico-professionale e/o economico-finanziaria, ESG.

#### **Art. 11 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara**

1. Per l'affidamento dei contratti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la Società rivolgerà invito ad almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati tramite i propri Sistemi di qualificazione di rilevanza Ue e non di rilevanza UE ovvero mediante apposita indagine di mercato, nel rispetto, ove possibile, di un criterio di rotazione degli inviti.
2. Qualora nei Sistemi di qualificazione UE e non UE non siano reperibili tutti o parte degli operatori economici in grado di svolgere i lavori, le forniture o i servizi oggetto della

procedura, ovvero non siano presenti le categorie merceologiche necessarie o sussistano diverse motivazioni legate alla semplificazione, all'efficacia e alla speditezza della procedura, verrà pubblicato sul sito della Società un avviso per la manifestazione di interesse nel quale dovranno essere indicati, tutti o parte dei seguenti dati: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità di presa di contatto con la Società. L'avviso dovrà rimanere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, fatti salvi casi di urgenza che dovranno essere oggettivamente giustificati, a fronte dei quali il termine può essere ridotto fino a 5 giorni.

La pubblicazione dell'avviso non obbliga in alcun modo la Società a procedere con la successiva gara.

3. Le lettere di invito saranno inviate tramite piattaforma telematica o, nel caso ed eccezionalmente, via PEC e conterranno tutte le indicazioni necessarie per la formulazione delle offerte, nonché il termine ultimo per la loro presentazione che non potrà essere inferiore a 5 giorni.
4. Gli operatori economici dovranno presentare:
  - un'offerta economica ed eventualmente un'offerta tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto;
  - un set di documenti di carattere amministrativo redatti secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. Tali documenti, non necessari qualora già in possesso della Società e in corso di validità, attengono principalmente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 6.
5. La Società potrà comunque prevedere che i concorrenti debbano essere in possesso di eventuali ulteriori requisiti tecnici e/o economici, in conformità a quanto disposto al precedente art. 10 del presente Regolamento.
6. È facoltà della Società richiedere ai concorrenti la presentazione di apposite garanzie a titolo di cauzione provvisoria e/o definitiva.

7. La Società emetterà lettere di aggiudicazione e di non aggiudicazione tempestivamente per segnalare l'esito della gara; si precisa che per i contratti oggetto del presente Regolamento non vi è l'obbligo di applicare il termine dei 35 gg per la loro stipulazione. Prima dell'aggiudicazione, o comunque prima della stipula del contratto, la Società procede alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima.
8. I risultati delle procedure negoziate di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito della Società secondo le modalità previste dalle procedure interne.

#### **Art. 12 - Criteri di aggiudicazione**

1. La migliore offerta, nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o l'invito stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, il loro peso e le metodologie di calcolo che verranno applicate nella valutazione delle offerte.
3. Salvo esplicito richiamo nell'atto/avviso di indizione della singola procedura, i criteri per l'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 54, commi 1 e 2 del Codice non trovano applicazione con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento. La Società si riserva comunque di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4. L'aggiudicazione avverrà solo a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti e autodichiarati in sede di procedura di affidamento dal concorrente risultato aggiudicatario. La verifica del possesso dei requisiti si intenderà comunque positivamente conclusa, ai sensi degli artt. 40, 43, 46, 47, 48, 71 e 72, c. 3, e 77-bis del DPR 445/2000, una volta trascorso il termine di 30 giorni dalla richiesta senza che le amministrazioni certificanti abbiano fornito riscontro (in tal caso il contratto sarà stipulato sotto condizione risolutiva, anche, in analogia, ai sensi dell'art. 122, c. 1, lett. c), del Codice, qualora successivamente alla sua conclusione pervenga, da parte di anche una sola delle amministrazioni certificanti precedentemente non espressasi, riscontro negativo circa il possesso di anche uno solo dei requisiti).
5. Essendo trascorsi i trenta giorni dalla consultazione della BDNA previsti (per la Comunicazione) all'art. 88, c. 4, del D.Lgs. 159/2011, e (per l'Informazione) all'art. 92,

- c. 2, del D.Lgs. 159/2011, senza espresso rilascio della Comunicazione/Informazione antimafia (senza che sia intervenuta la comunicazione prefettizia di cui all'art. 92, c. 2, secondo periodo, del D.Lgs. 159/2011) e senza il rilascio dell'Informativa Liberatoria Provvisoria di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 76/2020-L. 120/2020, la Società procede, sotto condizione risolutiva, alla stipula del Contratto anche in assenza della Comunicazione/Informazione antimafia, avvalendosi della facoltà prescritta all'art. 88, c. 4-bis, ed all'art. 92, c. 3, del D.Lgs. n. 159/2011.
6. In sede di offerta, il concorrente presenta sempre apposita dichiarazione, sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, con la quale attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011.
  7. In riferimento alle prestazioni di appalto rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, c. 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Società consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, c. 52, della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011).
  8. Ai concorrenti non aggiudicatari verrà trasmessa comunicazione.
  9. La Società, in caso d'urgenza, può procedere alla consegna delle attività in pendenza delle verifiche dei requisiti e nelle more della stipula del contratto.

### **Art. 13 - Procedure telematiche**

1. Le procedure di gara oggetto del presente Regolamento potranno essere interamente gestite con sistemi telematici, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure. L'utilizzo dei sistemi telematici non dovrà alterare la parità di accesso agli operatori economici o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.
2. Per ciascuna procedura interamente gestita con sistemi digitali, la Società potrà stabilire che l'aggiudicazione avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta.
3. Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via digitale dovranno accreditarsi presso il portale della Società.

### **III. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 14 - Tutela della privacy**

1. La Società tratterà i dati forniti dai concorrenti nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) ed esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

#### **Art. 15 - Foro competente**

1. Avverso gli atti relativi alle procedure espletate in ottemperanza al presente Regolamento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010 ("Codice del processo amministrativo").

#### **Art. 16 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito aziendale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione medesima.
2. La Società si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.
3. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro tempore in vigore.